

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1955

(27^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773) (D'iniziativa del senatore Moro) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE, relatore . . . Pag.	305, 307, 308, 312
BUSSI	305, 307
DE LUCA	307, 309
GERVASI	310, 311
MORO	305, 306, 308, 310, 312
PIGNATELLI, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio	307, 309
TARTUFOLI	308, 309

« Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, "Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero" » (1010) (D'iniziativa del deputato Dosi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	304, 305
BRAITENBERG	305
CARON	304
DE LUCA	304
MOLINELLI	305
MORO	305
TURANI, relatore	304

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE Pag.	304
CARON	304
DE LUCA	302, 303
MOLINELLI	303
TARTUFOLI	301, 302, 304
TREVES, Sottosegretario di Stato per il com- mercio con l'estero	302, 303
TURANI	302

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Bellora, Braitenberg, Buglione, Busoni, Bussi, Caron, De Luca Carlo, Gervasi, Longoni, Molinelli, Moro, Tartufoli e Turani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Roveda è sostituito dal senatore Ristori.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio, Pignatelli, e per il commercio con l'estero, Treves.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori.

TARTUFOLI. Nell'ordine del giorno della seduta odierna figura al primo punto il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane. Riterrei invece opportuno che si concludesse prima la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Dosi: « Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946,

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)27^a SEDUTA (8 giugno 1955)

n. 12, "Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero" » (1010). Fra i motivi che indussero qualche collega, nella seduta precedente, a votare per il rinvio della discussione, vi fu anche la considerazione che il Consiglio di Stato non aveva ancora pronunciato il proprio giudizio sui ricorsi presentati avverso un provvedimento del Ministero in cui si fissavano prezzi minimi per l'esportazione delle fisarmoniche. Da quanto mi ha comunicato il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, la questione sarebbe stata recentemente decisa dal Consiglio di Stato in senso favorevole alla tesi del Ministero.

Perciò penso ches i possa senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge, di cui è evidente l'urgenza.

TURANI. Poichè i ricorsi al Consiglio di Stato sono stati respinti, si potrebbe proseguire la discussione del disegno di legge. Per parte mia sono pronto a riferire sul disegno di legge n. 1010.

DE LUCA. La notizia della reiezione dei ricorsi da parte del Consiglio di Stato è ufficiale o no? Perchè chi s'intende di queste cose sa che, fino a che la sentenza non è stata comunicata, può essere modificata. Dico questo perchè le ragioni che mi determinarono l'altra volta ad oppormi alla discussione del disegno di legge, mi pare sussistano ancora tutte, anche se attenuate.

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. L'ufficio legislativo del Ministero del commercio con l'estero ha avuto comunicazione dall'Avvocatura dello Stato, in data 13 maggio 1955, che dinanzi alla terza sezione del Consiglio di Stato sono stati discussi i ricorsi contro i decreti ministeriali che stabiliscono prezzi minimi per l'esportazione delle fisarmoniche. Per quanto si è potuto sapere in via ufficiosa, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per difetto attuale di interesse dei vari ricorrenti. E si è aggiunto in questa comunicazione che il decreto ministeriale del 1954 potrà quindi avere piena ed integrale attuazione.

DE LUCA. Se dovessero rimanere ferme le conclusioni del Consiglio di Stato, noi ci tro-

veremmo di fronte ad una sentenza di specie. Si sarebbe riscontrato infatti nei ricorrenti il difetto di interesse: questo può essere esatto per una specie decisa, ma per un'altra specie non potrebbe essere il contrario?

TARTUFOLI. Ragione di più perchè si approvi il disegno di legge!

DE LUCA. Io volevo dire questo: siccome la pubblicazione della sentenza è imminente, sarebbe bene attenderla.

Ma vi è anche un altro motivo per cui resto favorevole al rinvio: date le imprecise notizie ricevute, potrebbe darsi che una nostra deliberazione favorevole al disegno di legge significasse una interferenza nelle decisioni del Consiglio di Stato, il che non ci è consentito per la divisione dei poteri. Perciò attendiamo l'interpretazione della Magistratura: se quell'interpretazione non risponderà alla nostra coscienza giuridica, interverremo; altrimenti non c'è alcun motivo perchè noi interveniamo in una materia che è attualmente *sub judice*.

Pertanto, ancora una volta chiedo che si rinvi la discussione del disegno di legge.

TARTUFOLI. Quasi con senso di perplessità e di preoccupazione, mi permetto di replicare al collega De Luca, il quale mi mette in difficoltà con la sua preparazione giuridica. Ma io sono un uomo pratico, e senza richiamarmi a principi costituzionali o di diritto, cercherò di argomentare di fronte all'amico De Luca e di rispondere alle sue obiezioni.

Ci si comunica, in via ufficiosa, che il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi per difetto attuale d'interesse da parte dei ricorrenti. Insomma non si è riconosciuto ai ricorrenti il diritto di negare che il Ministero abbia agito bene. Ora proprio questa decisione, che non è esauriente al cento per cento, sta ad indicare che una legge ci vuole e che noi non manchiamo di rispetto al Consiglio di Stato se legiferiamo, perchè la decisione è stata già presa e noi non potremmo pensare di soffocare il diritto di motivazione di colui che ha elaborato la sentenza. Invece resta la porta aperta a tutte le perplessità e a tutte le preoccupazioni che sono nei fatti concreti e che ogni giorno che passa si manifestano in misura più vasta.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)27^a SEDUTA (8 giugno 1955)

Per questi motivi io insisto per l'immediata discussione del disegno di legge.

DE LUCA. Evidentemente non mi sono spiegato bene. Io ho detto che, fino a quando la sentenza non sia pubblicata, il magistrato può modificare la sua decisione. Perciò la notizia che ci viene da una delle parti — poichè è giunta tramite l'Avvocatura dello Stato — non esaurisce la questione.

In secondo luogo, entrando nel merito, la motivazione non soddisfa le nostre esigenze, perchè vi si parla di mancanza di interesse. Ora questa è una sentenza di specie e non risolve il punto di diritto. E nel punto di diritto bisognerebbe vedere quello che il Consiglio di Stato dice, perchè probabilmente sarà entrato a deliberare anche sul diritto.

In queste condizioni mi parrebbe giusto attendere; la decisione del Consiglio di Stato risale a un mese fa circa: faccia il Ministero premure perchè tra 15 o 20 giorni al massimo si possa conoscere la sentenza.

MOLINELLI. Io vorrei chiarire a me stesso la portata di questo disegno di legge, perchè vi è in esso una affermazione di principio e vi è una questione concreta. Il disegno di legge è sorto in seguito alla necessità di regolamentare una determinata esportazione che ha bisogno di essere incoraggiata e protetta, ma fissa nello stesso tempo un principio generale per cui si conferma che il Ministero del commercio con l'estero ha in generale la facoltà di fissare dei prezzi minimi.

Ora, relativamente al caso concreto, capisco l'urgenza e sarei favorevole all'approvazione del provvedimento perchè ritengo che sia necessario intervenire al più presto a regolamentare l'esportazione di quel determinato prodotto.

Ma sulla portata generale del disegno di legge sono d'accordo col collega De Luca: il disegno di legge fissa un principio generale che domani potrebbe essere applicato a materie e in condizioni ben diverse da quelle per cui il disegno di legge è stato presentato. In queste condizioni pare strano che il Consiglio di Stato dia informazioni di carattere ufficioso ed il Ministero non sia in grado di sollecitare la pubblicazione della sentenza.

Se si trattasse, come afferma il senatore De Luca, di una attesa di quindici giorni, potremmo aspettare la sentenza del Consiglio di Stato, che una volta per sempre chiuda la questione almeno per quel che concerne l'esportazione delle fisarmoniche.

Se viceversa, come pare abbia prospettato il Sottosegretario Treves, l'attesa dovesse nuocere effettivamente a quell'esportazione, in questo caso rimarrei nel dubbio se non sia opportuno approvare il provvedimento.

Per questi motivi vorrei che mi si dessero informazioni circa la possibilità di sollecitare la comunicazione della sentenza del Consiglio di Stato.

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Vorrei permettermi di fornire alla Commissione alcune informazioni.

Noi, come rappresentanti del Governo, non abbiamo alcuna possibilità ufficiale di sollecitare un Consigliere di Stato alla stesura di una sentenza già adottata da una sezione del Consiglio di Stato. Perciò occorre attendere, perchè il Consigliere incaricato avrebbe tutte le ragioni per ritenersi offeso se un membro del Governo lo sollecitasse a far presto.

Credo però che non sia possibile — e in questo dissento con tutto il rispetto dal parere del senatore De Luca — all'estensore della sentenza di mutare il senso della sua sentenza, quando il dispositivo è quello che sappiamo.

Del resto, nel merito il senatore Molinelli ha messo il dito sulla piaga. Noi siamo sollecitati da molte organizzazioni sindacali ed economiche, ed in particolare da quelle di una determinata zona, ed ogni giorno riceviamo telegrammi e lettere, per cui dobbiamo riconoscere che è ben urgente il provvedimento che abbiamo dinanzi.

Detto questo, mi rimetto agli onorevoli senatori della Commissione; non desidero insistere più di così, ma lascio loro di valutare la situazione: non so infatti se potranno essere quindici giorni, o un mese o più il tempo occorrente al Consiglio di Stato per giungere alla pubblicazione della sentenza. Non sono certo in grado di dare assicurazione che la sentenza possa essere pubblicata prima delle vacanze estive.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)27^a SEDUTA (8 giugno 1955)

TARTUFOLI. La situazione attuale è questa: mentre prima il Ministero del commercio con l'estero poteva emanare disposizioni in materia di prezzi unitari all'esportazione, oggi che esiste una legge di iniziativa parlamentare, la quale si è fermata dinanzi alle Camere per una certa ragione, è evidente che il Ministero non può adottare alcun provvedimento amministrativo, perchè vi è una specie di carenza di potere. Questo durerà quindici giorni, un mese, non so, però la situazione è questa, che quando sul mercato internazionale abbiamo pregiudicato la linea dei prezzi attraverso uno o due affari, noi la pregiudichiamo per lungo tempo, perchè risalire in aumento è sempre difficile. Quindi aggraviamo la situazione, perchè mentre prima in linea di fatto e in quella di diritto il Ministero aveva possibilità di esercitare una difesa, oggi questa possibilità risulta sospesa.

La questione la dobbiamo risolvere approvando o respingendo questo disegno di legge, ciò a prescindere da quello che può fare il Consiglio di Stato, del quale già conosciamo il pensiero sostanziale.

Affido quindi alla vostra sensibilità e alla vostra coscienza, onorevoli colleghi, la risoluzione di questo problema.

CARON. Sarò breve perchè condivido quello che ha detto il collega Tartufoli. Mi associo pertanto alla proposta da lui fatta, affinchè si discuta subito questo disegno di legge, perchè, per quanto mi inchini alla sapienza giuridica del senatore De Luca, quel motivo di fondo che abbiamo sentito sviluppare dal Sottosegretario Treves e dal senatore Tartufoli, e che lo stesso senatore Molinelli conosce, ci impone di affrettare i tempi. Tutte le categorie interessate ci fanno premura ed io ho ricevuto anche una lettera dell'addetto commerciale a Washington il quale dice che bisogna far presto perchè altrimenti rischiamo di perdere per sempre quel mercato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta d'inversione dell'ordine del giorno presentata dai senatori Tartufoli e Caron. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Dosi: « Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 " Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero " » (1010) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È in facoltà del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con gli altri Ministri interessati, subordinare, con motivato provvedimento, l'esportazione di determinate merci all'osservanza di un prezzo minimo di vendita e di particolari condizioni di pagamento stabilendo le relative modalità.

TURANI, *relatore*. Ho ben poco da dire quale relatore. Credo che noi possiamo senz'altro dare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Avevo in un primo tempo l'intenzione di proporre qualche emendamento, ma dopo quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario Treves ritengo che il provvedimento vada approvato così come è. Come ha fatto osservare la settimana scorsa il senatore Caron, questo potere il Ministero lo ha già esercitato, tal fine di evitare che determinati prodotti siano venduti ad un prezzo di concorrenza fuori posto, che danneggerebbe veramente la nostra produzione ed il buon nome italiano all'estero. Pertanto ribadisco il mio parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè il disegno di legge è composto di un articolo unico, si dovrà procedere senz'altro alla votazione finale.

DE LUCA. Dichiaro di astenermi dalla votazione per essere conseguente alle premesse con cui ho motivato la mia proposta di rinvio della discussione.

CARON. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, anche perchè mi sono reso

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)27^a SEDUTA (8 giugno 1955)

conto che fino ad ora il Ministero del commercio con l'estero si è servito di questo meccanismo di fissazione dei prezzi, molto opportunamente, solo nei casi indispensabili: e nel votare favorevolmente formulo il voto che questa linea di condotta venga sempre mantenuta.

BRAITENBERG. Dichiaro che voterò contro il disegno di legge poichè io sono favorevole al principio della libertà economica. Mi pare pericoloso affidare al Ministero la facoltà di fissare i prezzi minimi di una merce in esportazione; mi pare altresì che la concorrenza libera, a pari condizioni di produzione, dovrebbe agevolare il mercato di esportazione.

MORO. Dopo i chiarimenti cui ha dato luogo la discussione mi associo alle conclusioni del collega senatore Caron e, superando quella difficoltà di natura generale che aveva determinato in me una grave perplessità, dichiaro di votare a favore.

MOLINELLI. Dichiaro che mi astengo dalla votazione, perchè ritengo pericoloso fissare un principio generale in un provvedimento nato da una esigenza di carattere particolare.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro:

« Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 1. Oggi dobbiamo iniziare l'esame dell'articolo 2, per il quale il senatore Moro propone il seguente nuovo testo:

Art. 2.

È pure considerata artigiana l'impresa costituita in forma societaria purchè la maggioranza dei soci abbia i requisiti indicati nel-

l'articolo 1 e partecipi personalmente al lavoro. Le disposizioni di legge concernenti le imprese artigiane sono applicabili anche ai consorzi costituiti fra dette imprese.

MORO. Vorrei indicare brevissimamente i motivi che mi hanno spinto a formulare l'articolo in un testo diverso dalla sua dizione originaria.

Ho ritenuto di attenermi ai criteri adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione delle norme relative agli assegni familiari nei confronti delle imprese artigiane. Queste norme dicono che possono essere considerate artigiane le aziende costituite in forma societaria, purchè la maggioranza dei soci sia individuabile e si possa accertare la personale partecipazione al lavoro della maggioranza di essi.

Ritengo che questa formula sia la più adatta, anche per non turbare un sistema giuridico e una prassi entrata in vigore.

BUSSI. Su questa formulazione avrei qualche perplessità come avevo perplessità notevoli sull'articolo 2 nella formulazione originaria, in cui si parlava espressamente di « società di fatto », perchè la dizione « società di fatto » non ricorre più nel nostro Codice civile, mentre se ne parlava con riferimento a determinate sanzioni nel precedente Codice. Le norme transitorie del Codice civile portavano l'obbligo di regolarizzare tutte le società di fatto entro il 31 dicembre 1942, senonchè si è arrivati con proroghe fino al giorno d'oggi e se ne potrà parlare definitivamente solo quando sarà riformato il Codice civile.

Quindi per intanto sussistono le « società di fatto » con una rilevanza giuridica limitata, ma io ritengo che in una legge di questo carattere il richiamare in modo espresso quella dizione sia inopportuno.

Il senatore Moro ha trovato un'altra formula, l'espressione « in forma societaria », e so che questa formula è stata già usata per altre norme. Ora mi permetto di osservare che una formula così generica comporta notevoli possibilità di confusione, perchè dicendo « forma societaria » ci si può riferire tanto ad una società civile, regolare o irregolare, quanto alle diverse forme di società commerciale, cioè società di capitale. Perciò occorre-

rebbe una prima limitazione, che si trattasse di società di persone. Anzichè « in forma societaria », io direi: « in forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice ». Il carattere personale infatti esiste solo in queste. Se invece si trattasse di società di capitale, non avremmo più l'azienda artigiana, come appare dal concetto ispiratore di questo disegno di legge.

Senonchè qui nasce un'altra questione che mi sembra di molto rilievo, relativa alle società regolari o irregolari, e, quindi, alle società di fatto. In questi ultimi tempi, forzandosi quello che è lo stato di cose lasciato dal Codice, che non fa obbligo di regolarizzare tutte le società di fatto, molte società di persone, di fatto, artigiane, botteghe di due o tre persone, si sono trovate inaspettatamente gravate dal fisco in tale misura da preoccupare seriamente. Ciò in applicazione della legge di registro, in cui è detto che quando in occasione di una determinata contrattazione appaia l'esistenza di un altro rapporto che dovrebbe essere soggetto a registrazione, urge agli effetti fiscali la sua regolarizzazione. Avviene che per un acquisto di macchine, per esempio, con pagamento rateale, si dica: la società tale ha acquistato quella certa macchina, naturalmente è denunciata la esistenza di questa società; l'ufficio del registro ha in registrazione questo atto, dopo alcuni giorni manda la solita cartolina invitando alla denuncia della esistenza della società di fatto, col relativo patrimonio. Siccome si tratta di una tassa del 2 per cento, le persone, le ditte interessate fanno la denuncia di un piccolo patrimonio, si denunciano 300, 400, 500 mila lire: ne deriva l'applicazione della tassa e fin qui tutto sarebbe a posto, tutto regolarizzato agli effetti fiscali. Senonchè, dopo poco tempo si va a vedere che cosa è questa società, si stabilisce l'entità del patrimonio e se vi sono degli immobili sorge un'altra tassa. Qualche volta queste valutazioni non sono obiettive ma arrivano alle stelle, anche perchè si calcola il valore di avviamento dell'azienda. Così mi è capitato di vedere per una di queste denunce: si è arrivati all'accertamento da parte dell'ufficio del registro di un capitale di 63 milioni, il che vuol dire che quella piccola azienda, che magari fruiva di una legislazione di favore,

viene poi inaspettatamente, per queste necessità, colpita da una tassa molto grave. Quando si comincia a parlare di una valutazione di 50 o 60 milioni, valutazione che poi al massimo può essere ridotta del 25-30 per cento da parte degli uffici competenti, si vede come si giunga ad una tassazione molto rilevante.

Preoccupato di questo, vorrei vedere se — oltre alla precisazione che ritengo di dover proporre, cioè che si tratti di mere società di persone — non sia il caso di prevedere in questo stesso articolo, o in un articolo eventualmente aggiunto, la sorte di queste aziende artigiane dal punto di vista fiscale. Sono obbligate a regolarizzare questa situazione o no, secondo la legge? Se sono obbligate a regolarizzarla, non è possibile arrivare ad introdurre una norma transitoria che permetta di mettere a posto tutto il passato, in modo che tutte queste aziende artigiane siano sottoposte a una tassazione fissa, e le altre aziende non si presentino in questa forma, ma semmai nella forma di piccole società fra pochi soci? Infatti la preoccupazione esiste quando l'azienda è già diventata consistente, perchè quando si costituisce avrà sì e no un milione di capitale.

Perciò occorre stabilire bene come deve essere indicata la forma societaria.

Studiando potremo trovare una formula che permetta la tranquillità assoluta.

MORO. Mi rendo conto delle osservazioni del senatore Bussi, ma proprio per evitare una modifica radicale rispetto a quanto si fa già oggi in materia di riconoscimento di caratteristiche artigiane alle imprese societarie e proprio in funzione di questo, avevo proposto la formula già adottata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Se occorre precisare ulteriormente, io non ho nessuna difficoltà ad accogliere un emendamento, soprattutto se si voglia indicare che si tratta di società di persone. Quindi, se il senatore Bussi vuol proporre un emendamento in questo senso, io sono disposto ad accettarlo. Quanto a specificare il tipo di società cui ci riferiamo, nasce il problema di tutte le società oggi esistenti, per cui si dovrebbe provvedere ad una nuova sistemazione di carattere giuridico.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)27^a SEDUTA (8 giugno 1955)

Questa è la parte che mi lascia qualche dubbio. In ordine poi all'ultima osservazione, cioè alla partecipazione personale della maggioranza dei soci al lavoro, questa formula vuole avere un particolare significato. È vero che riconosciamo artigiani solo quei lavoratori che partecipino al lavoro, ma nelle società può capitare che ad una certa età il socio diventato inabile al lavoro si trovi in condizione di dover essere estromesso dalla società. Per questo motivo ho precisato nell'articolo 2 che la maggioranza soltanto è tenuta a partecipare col proprio lavoro all'attività produttiva della società.

BUSSI. Propongo allora formalmente di sostituire alle parole: « in forma societaria » le altre: « in forma di società in nome collettivo o società in accomandita semplice ».

Però mi preoccupa sempre il problema fiscale, ragion per cui vorrei vedere se in questo articolo non fosse possibile salvaguardare queste aziende artigiane, che vengono poste in evidenza dalla nuova legge, dal pericolo che stanno correndo per la prassi degli uffici del registro. Adesso basta infatti un piccolo contratto di qualsiasi genere, in cui si parli di società di fatto, perchè si applichi una tassa alta.

DE LUCA. Siccome si tratta di una formulazione che deve contenere un riferimento preciso a una norma del Codice civile, occorrerebbe dare un'occhiata appunto al Codice. La mia preoccupazione non è intesa a contrastare il concetto insito nell'emendamento del senatore Bussi, ma nasce da un motivo di ordine formale. Perchè disgraziatamente la società di fatto esiste ...

BUSSI. Ma non dobbiamo consacrarla in una legge!

La società di fatto non è prevista dal Codice attuale, e per arrivare alla regolarizzazione prevista dal Codice stesso si sarà ostacolati dalla situazione fiscale. Se noi mettiamo in questa legge un riferimento alle società di fatto, i casi sono due: o noi ci riferiamo a qualche cosa che può esistere anche per la legge civile e quindi non è perseguibile fiscalmente ed allora siamo a posto; altrimenti

non facciamo che confessare con una legge che esiste questa situazione di fatto.

DE LUCA. Mi rendo conto di queste obiezioni, però bisogna che non ci distacciamo dalla vita; altrimenti corriamo il rischio, per un formalismo cieco di chiudere gli occhi davanti all'esistenza concreta. Di fronte alle eccezioni del senatore Bussi — e pur condividendo le sue preoccupazioni — credo di dover preferire la formula del senatore Moro.

PIGNATELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. All'emendamento del senatore Bussi occorrerebbe aggiungere anche il riferimento alle società cooperative.

BUSSI. Accetto senz'altro l'aggiunta proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE, *relatore*. Pertanto la formulazione definitiva dell'emendamento sarebbe la seguente: sostituire le parole « in forma societaria » con le parole « in forma di società in nome collettivo o società in accomandita semplice o cooperativa ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2-bis del nuovo testo proposto dal senatore Moro:

Art. 2-bis.

In ogni caso non possono essere considerate artigiane e quindi non possono essere incluse negli albi di cui all'articolo 3:

a) le imprese che impieghino normalmente più di dieci dipendenti oltre i familiari e gli apprendisti;

b) le imprese che si dedichino a una produzione esclusivamente in serie.

Non soggiacciono alla limitazione di cui alla lettera a) le imprese artigiane che svolgono la loro attività nei settori dei mestieri artistici o nel settore dell'abbigliamento su misura,

MORO. Signor Presidente, se consente, dovrei esprimere qualche dubbio sulla formulazione dell'alinea *b*) in relazione all'avverbio « esclusivamente ».

Secondo la pratica ormai tradizionale, nel mondo artigiano c'è un gran numero di mestieri artigiani in cui si lavora esclusivamente in serie. Questi mestieri sono riportati anche nell'elenco dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947 e dei decreti ministeriali 1^o febbraio 1948 e 12 agosto 1952. In forza delle tabelle annesse a questi provvedimenti, noi abbiamo molte imprese artigiane riconosciute pur lavorando in serie.

Faccio alcuni esempi: sono riconosciuti come artigiani i fabbricanti di borse con mezzi meccanici, i fabbricanti di capsule per la chiusura di bottiglie, i fabbricanti di chiodi, quelli di cialde, quelli di corde armoniche, quelli di occhiali, quelli di reti metalliche con telai a mano, quelli di viti, e si potrebbe continuare ancora. Si tratta, in sostanza, di produzioni artigiane in serie e che si fanno spesso con mezzi meccanici. Ragion per cui occorrerebbe modificare la formula attuale dicendo: le imprese che si dedichino ad una produzione esclusivamente in serie e il cui processo di produzione si svolga in modo completamente meccanizzato ed automatico. In questo senso sembra orientato anche l'articolo 4 del disegno di legge Colitto presentato alla Camera dei deputati, in cui si parla di imprese artigiane, il processo di lavorazione delle quali, anche se in serie, non deve svolgersi in modo completamente meccanizzato.

TARTUFOLI. Mi parrebbe migliore questa formulazione.

MORO. Una seconda osservazione che debbo fare si riferisce all'ultimo capoverso dell'articolo. Quando noi non facciamo soggiacere alla limitazione di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo le imprese artigiane che svolgono la loro attività nei settori dei mestieri artistici e quelle che operano nel settore dell'abbigliamento su misura, veniamo ad escludere un notevole numero di altre attività artigiane. Sono molti i mestieri artigiani che

dalle norme in vigore e da una prassi pacifica hanno avuto riconosciuto il diritto ad un numero illimitato di dipendenti. Ricordo gli addobbatori, gli applicatori di vetri, i capicalzolai, i capi fabbri, i capi sellai, gli esercenti la raccolta di fiori secchi per usi medicinali, i fabbricanti di catene in serie, i fabbricanti di strumenti a fiato di legno, ecc. Nel disegno di legge Colitto sono ricordate esattamente 118 voci, per cui riterrei opportuno che si dovessero aggiungere, dopo le parole: « ...che svolgono la loro attività nei settori dei mestieri artistici » le parole « o tradizionali ». Cioè quei mestieri che per tradizione hanno già consacrato questo trattamento. Oppure si potrebbe inserire una tabella in cui siano indicati i mestieri cui si riconosce il diritto ad un numero illimitato di dipendenti. Ma, in questo caso, si verificherebbe quello che avevo sostenuto nella mia relazione al disegno di legge, cioè che le tabelle che servono a definire la qualifica di impresa artigiana, proprio perchè tali, cristallizzano in un determinato momento storico il riconoscimento di queste imprese artigiane. Si crea quindi una situazione rigida, una situazione che deve essere, come si è visto per la applicazione del provvedimento sugli assegni familiari, costantemente aggiornata. Tuttavia in questo caso particolare una tabella di mestieri tradizionali (perchè in genere si tratta di vecchie attività artigiane che non sono suscettibili di modifiche) potrebbe anche essere allegata alla legge e fisserebbe una situazione di fatto che non subirebbe modifiche, perchè è difficile che si abbiano nuovi mestieri artigiani che vengano ad aggiungersi.

PRESIDENTE, *relatore*. A questa innovazione della tabella ricordo di essere stato contrario anch'io, perchè se la tabella dovesse risultare incompleta la dovremmo aggiornare e questo processo di aggiornamento non finirebbe più.

Bisognerebbe quindi, semmai, trovare una formula che comprenda tutte queste attività, e lasciare poi alla giurisprudenza di provvedere.

MORO. Io debbo esprimere il mio parere personale contrario al principio della tabella.

Ritengo che se stabilissimo una qualificazione dei mestieri che possono essere sottratti alla limitazione di cui alla lettera a), se noi parlassimo cioè dei mestieri artistici, di quelli tradizionali e di quelli relativi al settore dell'abbigliamento su misura, avremmo sufficienti indicazioni per le Commissioni regionali e provinciali affinché adottino i provvedimenti necessari per stabilire una prassi e una giurisprudenza.

PIGNATELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. In verità io vedo con piacere la proposta di un elenco annesso alla legge, il quale non avrebbe carattere permanente, ma si potrebbe sempre modificare. L'artigianato è sempre in via di evoluzione; nel settore artigiano ci sono mestieri che scompaiono ed altri che sorgono, ragion per cui di volta in volta l'elenco dovrebbe essere aggiornato. Avere oggi un elenco in cui si comprendano tutti i mestieri e tutte le attività artigiane note, sarebbe un punto di partenza ben precisato che non porterebbe nocumento: per l'avvenire, se si avrà necessità di eliminare qualche attività o di inserirne qualche altra, si potrà sempre farlo.

Quindi vorrei proprio far mia la proposta di allegare alla legge che definisce l'artigianato una tabella dei mestieri.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, signor Presidente, non riesco a comprendere il perchè dell'ultimo comma dell'articolo. Quando un'impresa ha più di dieci dipendenti, oltre i familiari, mi sembra non risponda più ai caratteri dell'artigianato. Il ferrobattutista che comincia ad avere più di dieci operai, più due o tre fratelli, ad esempio, non può certo essere considerato un artigiano. Questo anche perchè egli ha un'organizzazione di lavoro che esula da quello che io intendo per artigianato. Artigiano è colui che opera personalmente, mettendo a servizio della piccola impresa il proprio lavoro e quella minima organizzazione di cui deve disporre per fare un lavoro economicamente utile. Perchè diversamente il limite tra artigiano e industriale qual è? Se un sarto di grido ha tre o quattro tagliatori e poi ha venti lavoranti, quello non è più un artigiano, ma un imprenditore che gua-

dagna milioni e milioni. D'altro canto, secondo questo principio, dovrebbero essere qualificate artigiane tutte le industrie in cui è impiegato un brevetto da parte del titolare. Perchè se noi concediamo, scusatemi, ad un industriale quale quel sarto di cui vi parlavo, che ha una sua capacità estetica particolare, di essere considerato artigiano solo perchè mette in opera le proprie qualità, mentre poi in realtà si serve di un numero illimitato di persone, per quale ragione uno, che ha avuto l'intuizione di un brevetto, non deve essere considerato artigiano?

Non comprendo insomma quale sia la linea precisa di differenziazione tra industriale e artigiano! E poichè stiamo facendo una legge di definizione, credo che su questo punto dobbiamo essere più precisi e rigorosi.

Si vorrebbe parlare di mestieri tradizionali: ma quali sono questi mestieri? Come si fa con una parola così vaga a determinare un concetto giuridico? Io non lo so! In via principale io sarei per la soppressione del secondo comma; in via subordinata potrei anche ammettere che il numero di dieci dipendenti fosse aumentato, magari a 15. Ma soprattutto non mi sembra accettabile che l'esenzione prevista nel secondo comma venga ulteriormente estesa, come si vorrebbe fare quando si propone di allargarla a tutti i mestieri tradizionali.

TARTUFOLI. Evidentemente questo disegno di legge non ha soltanto delle finalità per dire così di classificazione. Noi non ci siamo proposti di classificare i ceti produttivi in Italia in vari settori: artigiani, piccoli, medi e grandi industriali. Questo disegno di legge ha la finalità di creare le basi perchè determinati benefici possano essere accordati ad un determinato settore; benefici di ordine fiscale e di ordine creditizio soprattutto. Questo è il concetto fondamentale: altrimenti questo disegno di legge ed anche altre leggi non avrebbero ragion d'essere.

Ora io mi associo a quello che ha prospettato l'amico (od avversario, secondo i momenti) (*ilarità*) senatore De Luca. Concordo con l'amico De Luca, perchè anche Dior fa gli abiti su misura come tanti altri sarti, ma Dior è uno dei maggiori industriali nel ramo

dell'abbigliamento. Ora noi con questa formulazione consentiamo a certi sarti di far pagare il vestito delle nostre signore 200 mila lire solo perchè viene dalle loro mani, mentre permettiamo loro di essere considerati artigiani con tutti i benefici d'ordine creditizio e fiscale che sappiamo.

Vediamo come si può conciliare tutta questa materia: certo è questione difficile e riesce complicato sistemarla. Il fatto è che si può facilmente cadere nell'assurdo, specie con quest'ultimo comma dell'articolo 2-bis, stabilendo delle deroghe illimitate.

GERVASI. C'è qualche cosa di vero nelle osservazioni che sono state fatte. Il testo, così come ci è stato ora sottoposto dal collega Moro, mi sembra un po' pericoloso, e temo che la nostra decisione su questo punto sia troppo improvvisata.

Io non sono per allargare i cordoni in misura troppo larga, perchè altrimenti ci troveremo di fronte a diverse complicazioni, una delle quali, come si è detto già altra volta, sarebbe quella d'includere piccoli o medi industriali nella categoria degli artigiani. Quindi non possiamo fare un trattamento di favore e dare delle agevolazioni a chi ha una consistenza economica notevole. D'altra parte c'è anche un problema di carattere sindacale: voi sapete bene che le organizzazioni sindacali dei lavoratori, riconoscendo che la situazione economica e finanziaria dell'artigianato è molto depressa, non esigono sempre con assoluto rigore dagli artigiani il rispetto dei contratti collettivi. Ma se teniamo aperte le porte anche a quelli che artigiani non sono, allora le organizzazioni sindacali si potranno irrigidire.

Ora bisogna arrivare ad una formulazione di questo articolo che non sia nè troppo stretta nè troppo larga.

E per arrivare al giusto criterio, bisogna che il proponente studi l'argomento un po' meglio, anche alla luce di questa discussione che ora si è fatta, così da arrivare ad una formulazione che possa tener conto di tutte le esigenze.

MORO. Io vorrei permettermi di richiamare agli onorevoli colleghi un concetto fon-

damentale che mi ha orientato nella formulazione del disegno di legge anche sulla base di unanimi indicazioni avute dalle categorie interessate e dagli studiosi, e di tutto un complesso di elaborazioni che questa materia ha avuto, nonchè delle legislazioni straniere. Se noi partissimo dal concetto che dobbiamo fare solo una legge per sollevare l'artigianato italiano dalle condizioni molto depresse in cui si trova, attraverso un sistema più o meno complicato di assistenze filantropiche, noi batteremmo una strada sbagliata. Questa deve essere una legge per consentire all'artigianato italiano tutti gli sviluppi di cui l'artigianato è veramente e intrinsecamente capace, soprattutto se gli forniamo i mezzi che la scienza moderna mette a sua disposizione. In questa maniera soltanto metteremo l'artigianato in condizioni di affermarsi sul terreno della esportazione, che è un settore molto importante ai fini dell'economia nazionale. Metteremo infatti il nostro artigianato in grado di battersi sui mercati esteri con l'artigianato degli altri Paesi. Non mi stancherò mai di ricordare agli onorevoli colleghi il livello di altissima capacità produttiva, di grande evoluzione tecnica che hanno già raggiunto ad esempio gli artigiani tedeschi, svedesi, danesi, finlandesi. Chi visita la Triennale di Milano si accorge del pericolo estremamente grave di non poter vincere le concorrenze straniere e di perdere cioè dei mercati proprio perchè le legislazioni più avvedute di altri Paesi consentono all'artigianato possibilità che in Italia praticamente gli sono negate. Io penso che se a seguito di questa legge ci debbono essere leggi tutrici dell'artigianato in materia di assistenza, è necessario che questa forma di assistenza non sia devoluta *sic et simpliciter* a tutto l'artigianato, ma a quelle attività artigiane particolarmente depresse, in condizioni cioè di dover essere veramente assistite.

Perchè, onorevoli colleghi, dobbiamo ricordarci che vi è un artigianato che anche da noi ha raggiunto sviluppi economici imponenti, soprattutto nel settore artistico. Ci sono imprese artigiane che hanno possibilità economiche addirittura superiori a quelle di piccole imprese industriali. Ora qui non si tratta di discriminare le imprese artigiane dalle

imprese industriali in funzione del reddito dell'azienda. Qui si vuole definire e tutelare l'impresa a carattere familiare. Questo è il punto fondamentale. Vogliamo dare a questa impresa una sua legge perchè sappiamo che è un'impresa che si distingue nettamente dalla impresa industriale capitalistica, dove abbiamo ben distinti un datore di lavoro ed un capitale spesso anonimo da una parte e dei prestatori d'opera dall'altra parte che non si trovano col datore di lavoro su quel piano di stretta, familiare e spesso solidale collaborazione che lega nell'impresa artigiana, il titolare ai suoi mai numerosi dipendenti.

Detto questo, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla primitiva impostazione del disegno di legge, che mi sono indotto a modificare in questa parte per venire incontro alle proposte del senatore Gervasi e di altri colleghi: affidare cioè alle Commissioni provinciali l'incarico di interpretare le norme dell'articolo 1, in relazione ai singoli casi concreti. In tal caso tutto l'articolo 2-bis diventa inutile.

Non vi è dubbio del resto che le Commissioni provinciali, proprio come saranno composte, saranno le prime a preoccuparsi di non far entrare imprese industriali tra le imprese artigiane, perchè gli artigiani hanno interesse a limitare le iscrizioni tra le imprese artigiane, a quelle imprese che veramente hanno questa caratteristica. Membri della Commissione provinciale, come il rappresentante dell'ufficio del lavoro e della Camera di commercio, sono tenuti a mantenere salda questa discriminazione tra imprese industriali e imprese artigiane. E per me era già sufficiente questa salvaguardia. D'altra parte dobbiamo ricordare che qui ci troviamo a legiferare in materia di competenza delle Regioni: quelle a statuto speciale provvederanno a far leggi in proposito come crederanno, le altre Regioni speriamo che siano messe presto in condizione di legiferare in questa materia. Saranno le Regioni allora a determinare i limiti ove lo crederanno, e con stretta aderenza alla realtà concreta dei singoli artigianati regionali. Le mie perplessità più gravi, l'ho detto prima, sono in relazione al punto b), in cui la espressione « produzione in serie » non è sufficiente a discrimi-

nare la natura industriale o la natura artigianale della produzione. Perchè, come ho ricordato, gli stessi elenchi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale contengono molti mestieri artigiani per cui si consente in pieno la lavorazione in serie. Quindi penso che il criterio della lavorazione esclusivamente in serie e della produzione completamente meccanizzata siano due condizioni concorrenti essenziali per discriminare la produzione artigiana e l'impresa artigiana dalla produzione e dalla impresa industriale; ma forse neppure sufficienti perchè deve ricorrere pur sempre il concetto dell'organizzazione industriale per aversi la tipica impresa industriale.

Ora non mi pare che ci sia niente di male se favoriremo con le nostre leggi anche le attività che possono svolgersi col sussidio dei mezzi moderni, purchè non debbano acquistare necessariamente la vasta dimensione dei complessi industriali. Mi pare che sia questa una politica sociale da sostenere e da difendere proprio perchè rispondente alle caratteristiche sociali del nostro Paese.

Per quanto si riferisce all'altro concetto delle imprese che svolgono la loro attività nei settori dei mestieri artistici e tradizionali o nel settore dell'abbigliamento su misura, per i quali non si debbono porre limitazioni al numero dei dipendenti, mi riferisco ad una prassi da sempre in atto in Italia. Io non posso assumermi l'arbitrio di consentire o di cooperare a capovolgere radicalmente tutta una situazione ben consolidata. Il senatore De Luca mi ha domandato quali sono questi mestieri tradizionali per cui si dovrebbe consentire il numero illimitato di dipendenti. Basta leggere l'elenco che ho più volte citato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e *grosso modo* ripreso dal disegno di legge Colitto.

GERVASI. Vorrei ricordare che in una passata seduta si parlò di limitazioni, oltre che al numero dei dipendenti, anche alla potenza elettrica installata. Io credo che anche questa limitazione dovrebbe essere contemplata dall'articolo 2-bis; e prego quindi il collega Moro di volerci portare, alla prossima seduta, una formulazione che tenga conto di tutti i punti indicati.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)27^a SEDUTA (8 giugno 1955)

MORO. Vorrei dire al senatore Gervasi che, se il limite della potenza installata entra nei suoi emendamenti, dobbiamo anche ricordare che la Commissione non lo ha ancora esaminato e non si è ancora pronunciata in merito. Sono d'accordo tuttavia sull'opportunità di esaminare anche questo punto delle sue proposte.

PRESIDENTE, *relatore*. Rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari